

Catania Medica

Organo Ufficiale di Informazione
dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
della Provincia di Catania

www.ordinemedct.org



CIRINO

PASSA IL TESTIMONE

A SCIACCHITANO

Cambio alla Presidenza dell'Ordine

Anno XL
Maggio 2011

n°5

Pubblicità Sanitaria: quali novità?



Sempre attuale l'annosa questione mai risolta

In questo numero di "Catania Medica", ritorno sull'argomento trattato in quello del Febbraio scorso al fine di dare notizia di qualche aggiornamento nell'ambito della "Questione Pubblicità Sanitaria" che va assumendo via via sempre maggiore rilevanza.

Ora, posto che le norme di riferimento sono essenzialmente rappresentate dalla legge n.175 del 1992 e dalla successiva n.248 del 2006, e non potendo certo in poche righe analizzare una normativa ancora in corso di approfondimento nei suoi campi di applicazione, sembra opportuno fissarne comunque alcuni punti fermi ed evidenziarne gli elementi fondamentali di criticità.

Il primo punto fermo della questione è che il rispetto dei criteri di trasparenza e veridicità del messaggio pubblicitario debbano essere verificati dalle Istituzioni Ordinistiche. Quindi, chiunque abbia intenzione di divulgare messaggi pubblicitari inerenti alla propria attività professionale deve comunicarne i contenuti al proprio Ordine Professionale entro quindici giorni dalla diffusione degli stessi messaggi.

Nello specifico, presso il nostro Ordine Provinciale è possibile compilare due moduli alternativi: il primo, con il quale si chiede all'Ordine di verificare la correttezza dei contenuti del messaggio pubblicitario che si vuole diffondere; il secondo con il quale l'Iscritto autocertifica che i contenuti del messaggio che intende diffondere rispettano i criteri sopra citati. L'Ordine,

poi, potrà intervenire con un parere ex-ante nel primo caso ed ex-post nel secondo caso, qualora rilevi una violazione degli Artt.54-55-56 del vigente Codice Deontologico ed intenda perciò comminare una sanzione disciplinare, richiedendo inoltre che siano eseguite le opportune rettifiche del messaggio in esame. È inoltre possibile, da parte dell'Ordine Professionale, coinvolgere anche le Autorità Statali, chiedendo – ad esempio – un parere alla A.G.C.M. (l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato).

Altro punto fermo della questione è quello chiarito dalla Circolare del Ministero della Salute del 30/04/2008, a firma del Direttore Generale Giovanni Leonardi. In questa, si afferma con assoluta chiarezza che, riguardo all'abrogazione della legge n.175 del 1992, la liberalizzazione vale per coloro che svolgono la propria attività in forma singola od associata, ma non per le Società di Capitali per le quali – si sostiene – rimangono in vigore le norme previste da detta legge.

Sul tema, poi, delle cosiddette "Promozioni" pubblicitarie, considerato l'ultimo dei punti fermi della normativa, si segnala la nota inviata il 16 Aprile scorso dalla CAO Nazionale, a firma del Presidente, Giuseppe Renzo, a tutti i Presidenti dei vari Albi Provinciali, ai quali si chiede di vigilare, ed eventualmente intervenire, nei confronti dei Professionisti che offrano visite gratuite a scopo promozionale di sé. E, pur ricordando come l'Art.54 del vigente Codi-



di **Giovanni Barbagallo**
Componente CAO

ce Deontologico preveda che il Medico può in particolari circostanze prestare gratuitamente la propria opera, salvo che non costituisca concorrenza sleale, la CAO tuttavia sostiene che "qualsiasi iniziativa concernente prestazioni professionali gratuite, anche quando fossero svolte nell'ambito di un'opportuna informazione sanitaria, devono essere preventivamente soggette all'esame dei competenti organi ordinistici e comunque non devono tradursi, neanche indirettamente, in interventi volti a promuovere la propria attività professionale attraverso una concorrenza sleale ed un esplicito accaparramento di clientela".

Per ciò che riguarda, infine, le criticità ancora da definire, va detto che è stato istituito presso la FNOMCeO un gruppo di lavoro sulla pubblicità dell'Informazione Sanitaria composto da diciassette Presidenti CAO Provinciali che approfondirà e regolerà nel dettaglio la questione dei titoli pubblicizzabili,



l'impostazione degli eventuali procedimenti disciplinari, i rapporti tra gli Ordini e l'Autorità Garante (AGCM) e la pubblicità transfrontaliera.

Mi si permetta, da ultimo, un parere personale che mi preme sottoporre alla riflessione dei nostri lettori: vero è che la legge n.248 del 2006 ha liberalizza-

to la possibilità di informare il Pubblico in merito alle prestazioni professionali, ma lo spirito della norma, che era quello di divulgare messaggi trasparenti e veritieri prima che promozionali e/o "auto-incensanti", ha subito purtroppo una sorta di "degenerazione interpretativa" da parte di chi pensa che una prestazione sanitaria possa es-

sere soggetta alla legge dell'offerta da supermarket. Pertanto, sarà ben opportuno responsabilizzare nel prossimo futuro tutti i Sanitari sul reale valore della norma in discussione. Si potrà così improntare l'azione disciplinare dell'Ordine nel senso della prevenzione prima che della repressione dei messaggi pubblicitari scorretti.

Valutazione del "Rischio Stress Lavoro-correlato", un ulteriore tentativo di "Burocratizzare" la libera Professione Odontoiatrica

Ancora un adempimento a breve prospettiva per la professione odontoiatrica.

Entro il 30 giugno 2011, infatti, si dovranno aggiungere al "Documento di Valutazione dei Rischi" gli esiti della valutazione del "Rischio Stress Lavoro-correlato", così come individuato dal D.Lgs. 81/08 e successivamente integrato dal comunicato del Ministero del Lavoro (G.U. 304 del 30/12/'10) in merito alla metodologia da attuare.

A tal proposito si dovrà compilare, da parte di chi lavora in campo odontoiatrico, una check-list di indicatori che permettono, in base al punteggio ottenuto nel rispondere alle domande, di quantificare appunto il livello del rischio presente e di mettere in atto, se necessario, ogni adempimento utile a ridurre le stesse condizioni determinanti l'eventuale stress.

Gli studi odontoiatrici, ed in ogni caso ogni azienda con meno di dieci dipendenti, può autocertificare tale valutazione utilizzando un'apposita scheda di valutazione (ad es: quella proposta dall'ISPESL).

Tutte le aziende devono però valutare il rischio in parola partendo dalla situazione che scaturisce analizzando gli ultimi tre anni di attività svolta; e nel caso di attività con meno anzianità si useranno i dati a disposizione. Questa prima fase è denominata: "Area Indicatori Aziendali".

Per le aziende sotto i dieci dipendenti (quali possono essere considerati la quasi totalità degli studi professionali odontoiatrici), e che in base al punteggio ottenuto risultano a rischio basso, sarà sufficiente solo tale adempimento.

Per le aziende, invece, al di sopra dei dieci dipendenti, e per quelle al di sotto dei dieci che evidenziano un rischio medio o alto, la valutazione prosegue con la seconda fase, quella denominata "Area Contesto del Lavoro", e quindi con la terza denominata "Contenuto del Lavoro".

Infine, in base al punteggio generale ottenuto, si dovranno prendere provvedimenti correttivi per modificare i fattori di rischio rilevati.

La valutazione del rischio stress-lavoro correlato va ese-



di Ezio Campagna

Consigliere Odontoiatra OMCeO - CT

guita ogni due anni. La data certa della valutazione viene "certificata" dalla firma di un Terzo che potrebbe essere, se presente, l'RLS, RSPP non datore di lavoro, il Medico Competente, lo Psicologo, et cet.

Stante tutto ciò, mi sembra doveroso affermare (in sintonia con quello già espresso dai Sindacati di Categoria, e dall'A.I.O. tra i primi), un giudizio estremamente negativo su questo ulteriore adempimento che complica non poco le già complicate incombenze "amministrative" della nostra professione... ormai purtroppo sempre meno intellettuale, e sempre più inutilmente burocratizzata.